

SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli

Codice intervento (SM)	SRA03
Nome intervento	ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale, con elementi regionali**

Codice	Descrizione
IT	Puglia

Ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 alcune Regioni e Province autonome prevedono di utilizzare il Feasr 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2022.

Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le Regioni e le Province autonome interessate hanno attestato che le condizioni di ammissibilità della misure dei PSR 2014-2022 in questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento del Piano strategico nazionale 2023-2027 e ne hanno verificato la transitabilità ai sensi del precitato articolo 155 del Reg. (Ue) 2115/2021.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E2.1	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	Qualificante	Sì
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	Qualificante	Sì
E2.13	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	Qualificante	In parte
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	Qualificante	Sì
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
R.20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni di ammoniaca
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei corpi idrici
R.23 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'equilibrio idrico

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

<u>Finalità e descrizione generale</u> L'intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare sulle superfici a seminativo una delle seguenti azioni: • Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) • Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage. L'intervento risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori profondità o non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all'erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l'uso delle riserve fossili, contrastare la riduzione della sostanza organica e aumentare la capacità del terreno di assorbire e trattenere l'acqua. In tal modo l'intervento concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5. Al contempo, l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 sia in termini di adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua, sia in termini di mitigazione, riducendo l'emissione di CO₂ che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, per mineralizzazione della sostanza organica. L'adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o prevenirne l'erosione (agricoltura conservativa) è esplicitamente prevista tra le azioni benefiche per il clima e l'ambiente indicate per l'agricoltura nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, l'agricoltura conservativa è una delle modalità di gestione del suolo evidenziata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). L'intervento concorre quindi anche agli obiettivi della Strategia nazionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. <i>Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, i nuovi impegni che iniziano nel 2026 possono, in via eccezionale, essere fissati per un periodo inferiore a cinque anni. Tali impegni devono tuttavia avere una durata di almeno tre anni e sono ammissibili</i>

solo laddove gli obiettivi climatici e ambientali dell'intervento possano comunque essere conseguiti entro il periodo abbreviato

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Le Regioni/PPAA definiscono le azioni attivabili nel proprio territorio.

La Regione Puglia attiva le azioni:

- **3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)**
- **3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.**

Nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 3.2 all'Azione 3.1.

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5, l'intervento risponde ai fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo, nell'esigenza 2.13 Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche e nell'esigenza 2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento. Nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 risponde invece all'esigenza 2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio e all'esigenza 2.4 Implementare piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. Più nel dettaglio gli impegni relativi alle tecniche di lavorazione volti a minimizzare il disturbo (semina diretta su sodo, minima lavorazione, divieto di arature, ripuntature e ogni altra lavorazione), il divieto di ristoppio e la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali soddisfano le esigenze E2.1, E2.4, E2.12 ed E2.13 perché mantengono il terreno in buone condizioni strutturali prevenendone l'erosione, conservano e migliorano il contenuto in sostanza organica nel suolo, aumentano la capacità di assorbire e di trattenere l'acqua e determinano una mancata emissione di CO₂ rispetto all'ordinaria lavorazione del terreno. Il limite all'uso di fertilizzanti e il divieto di utilizzo dei fanghi e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni di spandimento sul suolo (operazioni R10 di cui alla parte IV del D.Lgs.152/06) soddisfano l'esigenza 2.14 perché riducono il rischio di lisciviazione o percolazione dei nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee.

L'intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente.

Collegamento con i risultati

L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 Migliorare e proteggere i suoli, R.20 Migliorare la qualità dell'aria, R.21 Tutelare la qualità dell'acqua e R.23 Uso sostenibile delle risorse idriche. Inoltre, nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 contribuisce agli indicatori di risultato R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa e R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici.

Collegamento con altri interventi

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia relative alle cumulabilità con gli altri interventi agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie.

Cumulabilità con gli altri interventi SRA
--

SRA01, SRA15, SRA24

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali assunti.

Stabilendo (salvo diversa scelta della Regione/PA da esplicitare) il divieto di ristoppio esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere botanico diverso, SRA03 prevede la pratica della rotazione delle colture estesa a tutti i cereali. (Tali impegni sono quindi meno stringenti di quelli contenuti nell'ecoschema ECO-4, che stabilisce un avvicendamento con colture leguminose e foraggiere nonché da rinnovo, introducendo benefici agroambientali di livello superiore in termini di alternanza di una coltura sfruttante ad una miglioratrice o da rinnovo).

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento SRA03 anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

L'intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia circa i principi di selezione.

Principi di selezione

- Entità della superficie oggetto di impegno (SOI) rispetto alla SAU complessiva;
- Requisiti del beneficiario;
- Adesione a cooperative/OP;
- Localizzazione degli interventi.

La Regione Puglia prevede i suddetti principi di selezione in coerenza con gli indirizzi strategici regionali.

La Puglia prevede principi di priorità basati sull'entità della superficie oggetto di impegno, per motivazioni tecniche e in linea con la precedente programmazione, e basati sui requisiti del beneficiario e sull'adesione a cooperative/OP (in coerenza con la politica agricola regionale).

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati.

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari, in particolare in relazione a:

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole;

C03 Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei criteri C01 e C02

Altri criteri di ammissibilità

C04 L'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo;

C05 I beneficiari aderiscono con una superficie minima definita dalle Regioni/PPAA secondo le specificità locali;

C06 Sono ammissibili le sole colture annuali, salvo diverse scelte delle Regioni/PPAA. Le Regioni/PPAA definiscono le colture ammissibili.

Le Regioni/PPAA possono definire altri criteri di ammissibilità.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia relative ai criteri di ammissibilità dei beneficiari e agli altri criteri di ammissibilità.

C01	C02	C03	C04	C05 - superficie minima	C06 - colture ammissibili
Applicabile	Applicabile	Applicabile	Applicabile	Applicabile: 2 ha	Sono ammissibili le sole colture annuali, con eccezione degli ortaggi

La soglia dei 2 ettari assicura l'efficacia ambientale dell'operazione a livello di singola azienda e l'economicità della gestione amministrativa delle domande. L'esclusione degli ortaggi è giustificata da motivi di natura tecnica in relazione alle specificità dell'intervento.

La Regione Puglia non ha definito altri criteri di ammissibilità aggiuntivi ai precedenti.

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115.

3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)

I3.1.1 Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina;

I3.1.2 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice;

I3.1.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (*mulching*). Modalità specifiche di gestione dei residui ed eventuali deroghe al mantenimento in loco di tutte le stoppie e residui sono rimandati alle specificità regionali.

I3.1.4 Divieto di ristoppio (ad eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere botanico diverso, salvo diversa scelta della Regione/PA;

I3.1.5 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;

I3.1.6 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalle Regioni/PPAA.

3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande / strip tillage

I3.2.1 Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza;

I3.2.2 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice;

I3.2.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (*mulching*). Modalità specifiche di gestione dei residui ed eventuali deroghe al mantenimento in loco di tutte le stoppie e residui colturali sono rimandati alle specificità regionali.

I3.2.4. Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;

I3.2.5 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalle Regioni/PPAA.

Per entrambe le azioni – 3.1 e 3.2 - è previsto il mantenimento degli impegni sulle superfici dichiarate nella domanda iniziale di sostegno per tutto il periodo (vincolo ad appezzamenti fissi per una o entrambe le azioni proposte), salvo diversa scelta a livello di Regione/PA.

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni.

Si riporta di seguito il dettaglio delle specificità della Regione Puglia, relative agli impegni per le singole azioni.

Azione	Impegno	Specificità
3.1	I.3.1.3 Modalità specifiche di gestione dei residui ed eventuali deroghe al mantenimento in loco di tutte le stoppie e residui	È possibile l'asportazione delle paglie previa autorizzazione regionale a seguito di richiesta motivata da parte del beneficiario
3.1	I.3.1.4 Divieto di ristoppio (sì/no)	SI , vige il divieto di ristoppio
3.2	I.3.2.3 Modalità specifiche di gestione dei residui ed eventuali deroghe al mantenimento in loco di tutte le stoppie e residui	È possibile l'asportazione delle paglie previa autorizzazione regionale a seguito di richiesta motivata da parte del beneficiario
3.2	Altri Impegni	Nell'azione 2 sono ammesse lavorazioni che non invertono gli strati del suolo e la cui profondità non sia superiore 20 centimetri
3.1 e 3.2	Altri Impegni	È consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno.
3.1 e 3.2	Scelta regionale su appezzamento fisso (sì/no)	SI , vige il vincolo per appezzamenti fissi

Per la Regione Puglia, gli impegni assunti con la domanda di sostegno sono applicabili ad appezzamenti fissi e la superficie oggetto di impegno deve restare invariata per tutta la durata dell'impegno.

La Regione Puglia adotta le seguenti specificità in relazione alle casistiche di riduzione e di incremento della SOI.

Per la **riduzione della SOI** si applicano le seguenti condizioni:

- 6- Mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%. Tale percentuale rappresenta il limite massimo nel quinquennio di impegno.
- 7- Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
- 8- Se la riduzione tra la superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
- 9- In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti.
- 10- Non si procede al recupero degli importi già erogati nei seguenti casi:
 - iv. Le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
 - v. Le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore;
 - vi. Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Per l'**incremento della SOI** si applicano le seguenti condizioni:

L'aumento della Superficie Oggetto di Impegno può essere consentito in relazione alla dotazione finanziaria; le condizioni potranno essere fissate negli atti amministrativi di attivazione dei bandi annuali di conferma impegno.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Sono ammissibili le superfici agricole definite per il piano PAC

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
GAEC05	Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze
GAEC06	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
GAEC07	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio)*.

Le azioni 3.1 e 3.2 prevedono l'adozione di tecniche di lavorazione del suolo che minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità, quali il divieto di arature e ripuntature e ogni altra lavorazione.

**su terreni con pendenza media superiore al 10%*

BCAA 06 La norma prevede il mantenimento sul terreno dei residui colturali della coltura precedente o la costituzione una copertura vegetale, in entrambi i casi per 60 gg (tra 15 settembre e 15 febbraio).

Gli impegni I3.1.3 e I3.2.3 assicurano, per tutta la durata dell'impegno una gestione sostenibile dei residui colturali - tecnica mulching - con funzione di protezione del suolo dal rischio di erosione e di perdita di sostanza organica.

BCAA 07 La norma prevede un cambio di coltura almeno una volta sulla stessa parcella e vieta le monosuccessioni di alcuni cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro).

L'impegno I3.1.4. è di livello superiore, in quanto prevede un divieto di ristoppio, ossia di ripetizione della coltivazione di un cereale sullo stesso terreno, esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere botanico diverso.

D. Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico.

Gli impegni I3.1.5 e I3.2.4 sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto all'utilizzo dei fanghi sui suoli.

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV. Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell'allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura

Gli impegni I3.1.5 e I3.2.4 sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto di utilizzo sul suolo di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006.

D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75 Il Decreto legislativo reca la disciplina relativa all'immissione in commercio di fertilizzanti e rappresenta la norma nazionale di riferimento fino all'adozione dei decreti legislativi che attueranno il Regolamento (UE) 2019/1009 (applicativo dal 16 luglio 2022).

Gli impegni I3.1.5 e I3.2.4 sono, quindi, di livello superiore rispetto alla norma nazionale di riferimento, in quanto prevedono una limitazione all'uso dei soli fertilizzanti previsti dalla norma comunitaria (regolamento (UE) 2019/1009), che è più restrittiva rispetto al D.Lgs. 75/2010 in quanto ammette all'utilizzo un numero minore di matrici. Da considerare che il regolamento (UE) 2019/1009, al contrario della maggior parte delle altre misure di armonizzazione dei prodotti nel diritto dell'Unione, non osta alla messa a disposizione di concimi non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale e alle norme generali sulla libera circolazione contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per cui il rispetto delle norme armonizzate (regolamento (UE) 2019/1009) è facoltativo ed è richiesto solo per i prodotti che recano la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato).

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

p SIGC

Tipo di pagamenti

p costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

p costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per le due azioni. Le Regioni/PPAA possono differenziare il pagamento in funzione della tecnica utilizzata in precedenza sulla superficie e in funzione di introduzione/mantenimento.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia relativamente all'entità del sostegno.

Azione 3.1 (euro/ettaro/anno)	Azione 3.2 (euro/ettaro/anno)
€ 214,00	€ 208,00

Per quanto riguarda la degressività del sostegno, la Regione Puglia applica le seguenti soglie:

- importo ammissibile fino a 15.000 euro/anno: pagamento al 100%;
- importo ammissibile maggiore di 15.001,00 e fino a 30.000,00 euro: pagamento all'80%;
- importo ammissibile maggiore di 30.000,00 euro/anno: pagamento al 60%.

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.

Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

I relativi importi sono stati, se del caso, successivamente oggetto di ulteriori integrazioni in ambito regionale/provinciale

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

☐ Sì ☒ No ☐ Misto

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

I modelli degli impegni nell'intervento sono basati sulla gestione (con possibilità di scegliere).

Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento

Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5.

I contratti hanno durata quinquennale.

10 Rispetto delle norme OMC

L'intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell'Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base:

(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell'ambito dell'architettura ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione.

(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto del Piano.

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

12 Importi unitari previsti – Definizione

Importo unitario previsto	Tipo di sostegno	Tasso di partecipazione	Tipo dell'importo unitario previsto	Region e o regioni	Indicatore o indicatori di risultato	L'importo unitario si basa su spese riportate?
SRA03 - PUG.01 - SRA03.1 - ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli con Semina su Sodo	Sovvenzione	91(2)(a)-IT-50,50%	Uniforme	IT;		No
SRA03 - PUG.02 - SRA03.02 - ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli con Minima Lavorazione	Sovvenzione	91(2)(a)-IT-50,50%	Uniforme	IT;		No

Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario

SRA03 - PUG.01 - SRA03.1 - ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli con Semina su Sodo

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

SRA03 - PUG.02 - SRA03.02 - ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli con Minima Lavorazione

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023 - 2029
SRA03 - PUG.01 - SRA03.1 - ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli con Semina su Sodo (Sovvenzione - Uniforme)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	
	Importo unitario medio massimo previsto (se del caso) (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O.14 (unità Ettari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Somma: 0,00

									Max: 0,00
SRA03 - PUG.02 - SRA03.2 – ACA 3 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli con Minima Lavorazione (Sovvenzione - Uniforme)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	
	Importo unitario medio massimo previsto (se del caso) (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O.14 (unità Ettari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Somma: 0,00 Max: 0,00

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023 - 2029
TOTALI	O.14 (unità Ettari)	0,00	19.000,0 0	19.000,0 0	19.000, 00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
	Dotazione finanziaria Indicativa annuale (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	4.000.00 0,00	4.000.00 0,00	4.000.0 00,00	4.000.000 ,00	4.000.000 ,00	0,00	20.000.000,00
	Dotazione finanziaria Indicativa annuale (Contributo dell'Unione in EUR)	0,00	2.020.00 0,00	2.020.00 0,00	2.020.0 00,00	2.020.000 ,00	2.020.000 ,00	0,00	10.100.000,00